



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo di Via Scopoli - PAVIA

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo Grado

C. F.: 96069530184 – C.M.: PVIC828001

Segreteria: Via A. Volta, 17 – 27100 Pavia (PV)

☎ 0382/26121 – Fax 0382/1820099

e-mail : pvic828001@istruzione.it e-mail pec: pvic828001@pec.istruzione.it

sito web: www.icviascopoli.gov.it



CUF - Codice Univoco di Fatturazione elettronica: UF4IG3 - Codice IPA icvs_018

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO DELL'ISTITUTO COMPrensIVO DI VIA SCOPOLI

Approvato con delibera n. 173 del Consiglio di Istituto del 25 ottobre 2021

Principali riferimento normativi

- Costituzione italiana, art. 32 che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 11/11/1975, n. 584
- Legge 24/11/1981, n. 689
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995
- Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4
- Legge 28/12/2001, n. 448
- Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51 come modificato come modificato dall'art. 7 della L. 31 ottobre 2003, n. 306 e Provvedimento attuativo
- Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128. Quest'ultimo Decreto Legge ha ribadito che la Tutela della salute nelle scuole è un principio costituzionale irrinunciabile, modificando e ampliando le disposizioni della legge 104 del 2013 (l'articolo 51) con l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi significativi:
 - 1- "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.
 - 2- E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...].
 - 3- Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
 - 4- I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del Presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di Sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo."
- D.Lgs. n. 6/2016

Art. 1 – Principi e finalità

Il presente Regolamento è redatto secondo una prospettiva educativa e di crescita della comunità scolastica e si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione delle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita. Esso si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative attraverso la collaborazione con ASL e forze dell'ordine;
- b) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- c) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- d) fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- e) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
- f) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.
- g) rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

Art. 2 - Locali soggetti al divieto di fumo

In tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico di tutte le sedi vige il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche. Il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, anche temporaneamente e presso altri enti, dall'I.C. di via Scopoli per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività.

Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

E' evidente che è vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.

Art. 3 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

I soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo **sono tutti i docenti in servizio**; tra questi, i **responsabili** sono coloro che, a seguito di nomina (**l'ALLEGATO A** del presente Regolamento è il modello utilizzato per la nomina dei responsabili), in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 hanno i seguenti compiti:

- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
- Utilizzare gli appositi moduli di contestazione (**ALLEGATO B**).

Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi (**ALLEGATO C**) da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.

Il Dirigente scolastico individua con proprio provvedimento i preposti di cui sopra. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri. Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai soggetti esterni che utilizzano o frequentano, a qualunque titolo, la scuola.

Art. 4 – Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della L. 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 L. 689/1991, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00, oltre alle spese di notificazione qualora il verbale venga spedito a mezzo raccomandata. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2200,00.

Il personale scolastico che non osservi il divieto di fumo nei luoghi dove è vietato, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, sarà sottoposto a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto l'infrazione si configura come inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite.

E' prevista la sanzione da 60,00 a 300,00 € per chi getta a terra i residui delle sigarette.

Art. 5 - Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- Provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento (modello ALLEGATO B), previa identificazione del trasgressore tramite il documento di

identità, se non lo conoscono personalmente. Il verbale deve essere numerato progressivamente e timbrato con il timbro dell'Istituto

- Individuano l'ammenda da comminare
- Consegnano al trasgressore la copia del verbale di sua pertinenza
- Consegnano la seconda e la terza copia all'ufficio di segreteria Pavia allegando la lettera di trasmissione del verbale di accertamento (modello Allegato E).

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

Nel caso in cui il trasgressore non sia noto e rifiuti di fornire le generalità o nel caso di allontanamento, si deve cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi si riesca, sul verbale appongono la nota: *"Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale"*. L'ufficio di segreteria provvederà alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento tramite raccomandata RR, il cui importo sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.

Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: *"È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale"*. Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere al verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: *"Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo"*.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

Art. 6 Istruzioni per il pagamento della sanzione

Come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11, la nel caso di sanzione inflitta da organo statale o di rilevanza nazionale, la sanzione va versata allo Stato. Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale e per il pagamento il modello F23 – codice tributo 131T – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

È ammesso, entro il quindicesimo giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR). Pertanto, il

pagamento in forma ridotta consiste in 55,00 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275,00) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110,00 Euro (doppio di 55,00, più conveniente di un terzo di 550,00).

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23, Codice tributo 131T, causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico "I.C. di via Scopoli" - Verbale N. _____ del.....)
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio,

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Prefetto.

Art. 7 - Rapporti con la Prefettura

La materia in oggetto è sottoposta alla vigilanza della Prefettura di Pavia con la quale l'I.C. di via Scopoli mantiene rapporti di costante informazione.

Art. 8 - Violazioni commesse dai minorenni

Art. 2 della L. 689/81: "Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

La Corte di Cassazione sez. I, 22-01-1999, n. 572: In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, nell'ipotesi in cui l'illecito sia attribuito ad un minore degli anni diciotto, soggetto alla potestà dei genitori, di esso possono essere chiamati a rispondere per fatto proprio (culpa in vigilando e/o in educando) i genitori medesimi; peraltro, ben può l'autorità amministrativa procedente, sulla base delle valutazioni effettuate nel caso concreto, esercitare la pretesa sanzionatoria nei confronti di uno soltanto dei genitori, mediante l'emissione della ordinanza-ingiunzione di pagamento nei soli suoi confronti; in tal caso, legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento è soltanto il genitore che ne è il destinatario.

Nel caso in cui il trasgressore sia lo studente, l'incaricato avverte il Coordinatore di classe e il Dirigente Scolastico per avvisare la famiglia. Verranno presi i necessari

provvedimenti (es. sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di Classe). È possibile procedere con la sanzione pecuniaria (MODELLO ALLEGATO D). Il Consiglio di Classe si attiverà con il supporto delle Funzioni Strumentali /Referenti e del Dirigente per avviare iniziative di prevenzione e contrasto al fumo.

Art. 9 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

Regolamento emanato dal dirigente scolastico e presentato alla riunione del Consiglio di Istituto in data 25 ottobre 2021.

ALLEGATI al Regolamento:

1. Allegato A – Nomina dell'incaricato
2. Allegato B – Verbale di accertamento e contestazione
3. Allegato C – Cartello informativo
4. Allegato D – Comunicazione alla famiglia dell'alunno
5. Allegato E – Lettera di trasmissione del verbale al Prefetto
6. Allegato F – Comunicazione al Prefetto per mancata esibizione di ricevuta del versamento
7. Allegato G – Elenco nominativi preposti alla vigilanza e all'accertamento

ALLEGATO A

Al Signor

e p.c. alla Prefettura di Pavia

Oggetto: Designazione del funzionario
addetto alla vigilanza sul divieto di
fumo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

AI SENSI DELLE PROCEDURE INDIVIDUATE AL PUNTO 2 DELL'ACCORDO DEFINITO DALLA CONFERENZA STATO- REGIONI DEL 16 DICEMBRE 2004, E DALL'ART. 51, LEGGE 3/2003, SULLA "TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI",

DELEGA LA S.V.

ad esercitare i compiti di funzionario addetto alla vigilanza e contestazione sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare nella/e seguente/i luoghi:

(istituto, plesso, area, piano, cortile ecc.)

tanto attraverso forme di controllo da lei esercitate in via diretta quanto attraverso segnalazioni a lei pervenute da parte di chiunque sia interessato a far rispettare il predetto divieto nei locali e nei luoghi sottoposti alla sua vigilanza.

In virtù della presente delega, sarà suo compito:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLEGATO B - Verbale di accertamento e contestazione n. _____

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO

DI FUMO: L. n. 584/1975; Dirett. PCM 14.12.1995; Circ. Min. della Sanità n. 4 del 28.03.2001; Art. 52, c. 20, L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002); Art. 51 L. n. 3/2003; Art. 6 D.L. n. 32/2003; Circ. Ministero della Salute del 17.12.2004; Art. 1, c. 189 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005); n. 128 dell'8/11/2013.

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, alle ore _____, in (*indicare il luogo*) _____, il sottoscritto _____, incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con nomina del Dirigente Scolastico,

HA ACCERTATO

che il Sig./sig.ra _____, nato/a a _____, il _____, residente a _____, indirizzo _____, identificato tramite conoscenza diretta/carta di identità (*in questo caso indicare il n. del documento*) n. _____ rilasciata dal Comune di _____ /documenti agli atti della scuola, in presenza di apposito cartello di avviso del divieto di fumo, ha violato le disposizioni contenute nella L. 11.11.1975 n. 584 e L. 16.01.2003 n. 3 sul divieto di fumo e successive variazioni, in quanto lo stesso stava fumando all'interno della scuola e più precisamente (*specificare il luogo*) _____

L'interessato all'atto della contestazione dichiara:

MODALITÀ DI ESTINZIONE

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275,00 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli estremi della violazione, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge. Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- 27,50 euro in quanto violazione semplice entro 15 giorni
- 55,00 euro in quanto violazione semplice se pagata entro 60 giorni
- 110,00 euro in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni d'età.

In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli verrà notificato a mezzo di raccomandata postale A.R..

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura, autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. 584/1975.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro il **termine perentorio di 60 giorni** dalla data di contestazione e notificazione della violazione il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione con le seguenti modalità:

- 1) con pagamento presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Pavia;
- 2) tramite delega alla propria Banca al pagamento;
- 3) con pagamento presso gli Uffici Postali.

Il pagamento all'Agenzia delle Entrate o alla Banca delegata ovvero agli Uffici Postali dovrà avvenire compilando l'apposito modulo "**F23**" (in distribuzione presso le sedi del Concessionario, delle Banche delegate e degli Uffici Postali) e indicando il codice tributo "**131T**", corrispondente alla voce "Sanzioni amministrative diverse da I.V.A.", nonché il codice dell'ente -Agenzia delle Entrate- cui va riferito il versamento: **R2N**.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova che ha accertato l'infrazione consegnando alla Segreteria della scuola la terza copia dell'F23.

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, della violazione risponde il tutore o chi esercita la potestà genitoriale (art.2 della L. 689/81) Sig./Sig.ra (cognome e nome)

n. 3 copie:

Copia per la Prefettura

Copia per il trasgressore

Copia per la scuola

NOTIFICA: Il sottoscritto _____, notifica il presente verbale al Sig. _____, mediante consegna di copia in proprie mani.

Il Verbalizzante incaricato dell'accertamento

Il Trasgressore

VIETATO



FUMARE

**NELL'INTERO EDIFICIO SCOLASTICO
E NELLE PERTINENZE ESTERNE**

Sanzione da 27.50 a 275.00 euro.

MINIMO EFFETTIVO da pagare € 55.00 ai sensi dell'art. 16 Legge 689/81. Minimo raddoppiato se la violazione è commessa in presenza di minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza.

Incaricati all'osservanza della norma e al controllo anti-fumo: **tutti i docenti dell'I.C. di via Scopoli**. Incaricati dell'accertamento e della contestazione della infrazione sono i Referenti di plesso

Autorità cui compete sanzionare le infrazioni: **Prefetto di Pavia**

Ai sensi delle seguenti Leggi: L. n. 584/1975; Dirett. PCM 14.12.1995; Circ. Min. della Sanità n. 4 del 28.03.2001; Art. 52, c. 20, L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002); Art. 51 L. n. 3/2003; Art. 6 D.L. n. 32/2003; Circ. Ministero della Salute del 17.12.2004; Art. 1, c. 189 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005); n. 128 dell'8/11/2013.

Allegato D

Prot. n.

Ai Sig.ri Genitori dello studente/essa

della classe.....

Oggetto: Comunicazione alla famiglia infrazione divieto fumo

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti dalla scuola,

SI COMUNICA

che lo/la studente/ssa non ha rispettato le norma SUL DIVIETO di fumare nei locali della scuola.

Lo/la studente/ssa è tenuto/a a svolgere una relazione, che verrà valutata, sulla tematica dei DANNI DERIVANTI DAL FUMO, da consegnare entro 15 giorni al Coordinatore di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Allegato E

TRASMISSIONE ALLA PREFETTURA DEL VERBALE PER VIOLAZIONE DIVIETO
DI FUMO

Al Sig. Prefetto della Provincia di Pavia

Prot. N.

**Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975
(Divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non
fumatori) – Trasmissione del verbale per violazione della norma**

Ai sensi della Legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data è
stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si
trasmette in copia, da parte del Sig. Incaricato dallo scrivente ai sensi
del D.P. C. M. 14/12/1995.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico

Allegato F

COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI
VERSAMENTO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DELLA SANZIONE

Al Sig. Prefetto della Provincia di Pavia

**Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione
comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art.
51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)**

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio il , che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico

